

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

AGGIORNAMENTO DEI CRITERI DI INVIO DELLE SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE

In seguito all'emanazione, il 3 aprile 2013, del *Provvedimento della Banca d'Italia recante "disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231"*, l'UIF ha emanato il 23 dicembre 2013 un nuovo provvedimento recante le disposizioni per l'invio dei dati aggregati di cui all'articolo 40 del citato decreto legislativo ("decreto antiriciclaggio"). Le nuove disposizioni, le specifiche tecniche e la documentazione di supporto sono pubblicati nel presente sito al collegamento <http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sara/segnalazioni>. La nuova procedura si applica alle segnalazioni riferite alle registrazioni in AUI inerenti e successive il mese di gennaio 2014.

Principalmente, le **novità** introdotte dal *Provvedimento dell'UIF del 23 dicembre 2013* si muovono lungo due direttrici.

In primo luogo, l'UIF ha provveduto ad aggiornare i **criteri di raccordo tra le causali analitiche e le causali aggregate**. In tale ambito l'UIF ha operato cercando di limitare le modifiche all'essenziale nell'ottica sia di contenere gli oneri di adeguamento per i segnalanti, sia di garantire la continuità nelle serie storiche dei propri dati.

Ciò determina che per la stragrande maggioranza dei segnalanti, al di fuori della categoria delle assicurazioni e delle società fiduciarie, le modifiche sono molto contenute. Per le prime, le assicurazioni, tenuto conto della limitata operatività che sono tenute a registrare in AUI, le causali aggregate sono state ridotte e includono solamente le causali attinenti il mezzo di pagamento utilizzato. Diversamente, per le seconde, le società fiduciarie, sono state aggiunte 6 casuali aggregate in modo da differenziare meglio la loro operatività, vista l'ampia gamma di attività che svolgono. I nuovi criteri e le relative specifiche tecniche per la compilazione della segnalazione si trovano rispettivamente nell'*Allegato 1* e nella *Documentazione tecnica a supporto della produzione della segnalazione (tassonomia XBRL)* che sono pubblicati nella relativa sezione del collegamento <http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sara/segnalazioni>.

La nuova versione della tassonomia XBRL è stata costruita in modo che possa essere utilizzata sia per le segnalazioni riferite e successive il mese di gennaio 2014, sia per le segnalazioni riferite ai periodi precedenti, in modo che i segnalanti possano avere un unico strumentario per i nuovi invii e per eventuali invii sostitutivi di periodi pregressi. Inoltre, i segnalanti che non sono interessati dalle modifiche potranno continuare a utilizzare la precedente versione della tassonomia XBRL.

In secondo luogo, il Provvedimento dell'UIF assoggetta all'obbligo di trasmissione dei dati aggregati una nuova categoria di segnalanti, quella degli **Istituti di pagamento (IP)**, previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera c-bis), del decreto antiriciclaggio, così come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

A tal riguardo si fa presente, esclusivamente con riferimento a tale categoria di segnalanti, che:

1. a partire dalla data di pubblicazione di questo comunicato ed entro e non oltre il 3 marzo 2014, i responsabili antiriciclaggio degli IP dovranno procedere alla registrazione al portale web <https://infostat-uif.bancaditalia.it>; le istruzioni per la registrazione sono contenute nella documentazione al collegamento http://www.bancaditalia.it/UIF/moduli-sw/moduli-uif/istruz_acc_portale.pdf.
2. Gli IP a partire da lunedì 3 febbraio 2014 e successivamente alla loro registrazione, potranno accedere al portale web per inviare le segnalazioni riferite al mese di gennaio 2014. Queste dovranno essere inviate entro e non oltre il 2 aprile 2014. Per acquisire una certa familiarità con il portale web gli IP potranno fare degli invii in modalità diagnostica. Si consiglia gli IP di acquisire un'adeguata esperienza prima di provvedere alla consegna ufficiale delle segnalazioni di loro pertinenza (la descrizione delle due modalità di invio, diagnostica e ufficiale, sono descritte nel *Manuale Utente* pubblicato nella sezione "*Documentazione tecnica per l'invio delle segnalazioni*" precedentemente citata).
3. Gli IP "ibridi finanziari", i soggetti che operano come patrimoni destinati costituiti da intermediari finanziari, che risultano, perciò, iscritti tanto all'albo di cui all'articolo 107 TUB (al testo vigente alla data del 4 settembre 2010), che all'albo di cui all'articolo 117-septies, del TUB, devono inviare le segnalazioni SARA come IP qualora le attività inerenti la prestazione dei servizi di pagamento siano prevalenti sulle attività prestate in qualità di intermediario finanziario. Diversamente qualora quest'ultime dovessero essere prevalenti rispetto alle attività inerenti la prestazione dei servizi di pagamento, l'IP "ibrido finanziario" dovrà qualificarsi come intermediario finanziario.

Si coglie infine l'occasione del presente comunicato per precisare, e questo per la generalità dei segnalanti, che nelle segnalazioni SARA per la codifica dei paesi (paese della residenza del cliente e, solo in caso di bonifico, della controparte e dell'intermediario della controparte) non possono essere utilizzati i codici di enti internazionali o sovranazionali ma unicamente i codici degli Stati. Per la relativa codifica i segnalanti dovranno far riferimento alla tabella di codifica Paesi aggiornata tempo per tempo dalla Banca d'Italia.

Eventuali chiarimenti sulle nuove modalità di segnalazione e sulla procedura di registrazione per gli IP possono essere richiesti per e-mail all'indirizzo uif.sara@bancaditalia.it.

Roma, 23 dicembre 2013